

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 gennaio 2019, n. 23**

---

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.  
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 28.03.2019, n. 26, con decorrenza dal 30.03.2019.

---

Capo II Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche

**Articolo 19**

**Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le  
amministrazioni pubbliche**

---

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».